

# ***Materiali di documentazione***

- a cura della **FISAC-CGIL** in UniCredit -

## *Approfondimenti delle Intese 1 febbraio 2018:*

**n.3**

Il Fondo di Solidarietà di settore e le sue tipologie di "prestazioni", con riferimento alle agevolazioni all'esodo previste dall'Accordo in UniCredit dell'1 febbraio 2018 sul **Piano Giovani** e sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019



## Sommario:

ARGOMENTO	PAGINA
Presentazione	pag. 3
Uno sguardo al «Fondo di Solidarietà di settore»	pag. 3
<b><i>I contenuti dei quattordici articoli del D.M. 28 luglio 2014, n.83486</i></b>	pag. 4
Le finalità del Fondo di Solidarietà di settore	pag. 4
La gestione del Fondo	pag. 5
Le prestazioni del Fondo	pag. 5
Il finanziamento del Fondo	pag. 6
L'accesso alle prestazioni del Fondo	pag. 7
I criteri di precedenza per individuare i Lavoratori/trici in esubero	pag. 7
I criteri di precedenza e di turnazione per l'utilizzo del Fondo	pag. 8
Le prestazioni del Fondo: i criteri e le misure	pag. 8
La cumulabilità della «prestazione straordinaria» con i redditi da lavoro	pag. 11
La «Sezione Emergenziale» del Fondo	pag. 12
Il mantenimento dell'iscrizione al sindacato da parte degli esodati/e ed i relativi contributi sindacali	pag. 13
<b>☛ SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SULL'«ASSEGNO STRAORDINARIO», con riferimento a quanto stabilito, al riguardo, dalle Intese 4.02.2017 in UniCredit</b>	pag. 14
Scheda n.1 – Cos'è l'«Assegno Straordinario» e quali sono le sue principali caratteristiche	pag. 14
Scheda n.2 – La misura e le modalità di calcolo dell'«Assegno Straordinario»	pag. 15
Scheda n.2 bis – Il sistema “contributivo” per il calcolo della pensione	pag. 16
Scheda n.2 tris – Il sistema “retributivo” per il calcolo della pensione	pag. 17
Scheda n.3 – Il cumulo dell'«Assegno Straordinario» con i redditi da lavoro	pag. 18
<b>ALLEGATI:</b>	pag. 19
Allegato n.1: I trattamenti previsti per gli/le aderenti al piano d'esodo 1.02.2018 con accesso al Fondo	pag. 19
Allegato n.2: L'«incentivo economico» per l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà	pag. 21
<b>APPENDICE: Verbale 4.02.2017 relativo alle agevolazioni previste a favore del Personale di UniCredit che fruisce degli «assegni straordinari» in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore</b>	pag. 22

**ATTENZIONE:** chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente gli aspetti del Fondo di Solidarietà di settore – in particolare con riferimento all'«assegno ordinario» ed all'«assegno emergenza» – può consultare la “Guida FISAC sugli Ammortizzatori Sociali e Fondo di Solidarietà ABI”, scaricabile dal sito FISAC ([www.fisac-cgil.it](http://www.fisac-cgil.it) > Le Guide della Fisac Cgil > GUIDA FISAC Ammortizzatori **Sociali** 2017.1).

## Presentazione

Nel settore del credito, il “**Fondo di Solidarietà**” è nato, circa diciotto anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (*ABI ed OO.SS. nazionali dei bancari*) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando le ricadute occupazionali.

Tradizionalmente, il settore bancario (*considerato un “settore protetto”*) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (*cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.*); solo con la Legge Finanziaria del 1997 (*art.2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.662*) e, ancor più, con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – facendo tesoro anche delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.

Di lì a poco, con l’Accordo del 28 febbraio 1998 tra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, il settore si è finalmente dotato di una strumentazione normativa per la gestione delle tensioni occupazionali. L’intesa è stata successivamente tradotta in disposizioni di legge con i D.M. 28 aprile 2000, nn.157/158 e ciò ha permesso la costituzione, presso l’INPS, del “**Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario**” che, nei fatti, ha iniziato ad operare concretamente agli inizi del 2001.

Nel corso degli anni, la regolamentazione del Fondo ha subito – anche in occasione di rinnovi contrattuali – varie modifiche, fra le quali va segnalata quella per adeguarsi all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92, apportata con il Verbale d’Accordo 20 dicembre 2013 fra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari (*i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486*).

**Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.**

Considerando gli esodati/e già transitati nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, gli attuali percettori/trici di «assegno straordinario», nonché gli esuberi definiti negli ultimi accordi aziendali/di gruppo sottoscritti e per i quali si prevede un prossimo utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo, si arriva ad oltre **70.000 bancari/rie usciti (o in procinto di uscire) in maniera non traumatica dal settore, tramite “accompagnamento” alla pensione.**

In tale contesto – dopo le sette intese sottoscritte nel Gruppo UniCredit tra il 2005 ed il 2017, con il recente Accordo dell’1 febbraio 2018 è stato definito, fra la Capogruppo e le OO.SS., un piano d’esodo incentrato che prevede, quale elemento di positiva novità, l’utilizzo della “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà in chiave espansiva: infatti ogni Lavoratore/trice che uscirà volontariamente sarà sostituito, in entrata, da un/a giovane neoassunto/a, secondo il rapporto di 1 a 1.

Al riguardo, abbiamo deciso di aggiornare l’opuscolo di approfondimento già predisposto nel 2017, affrontando la materia in modo preciso e con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Colleghi/ghe più direttamente interessati alle previsioni del piano d’esodi 1 febbraio 2018.

Milano, marzo 2018

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

## UNO SGUARDO AL «FONDO DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE»

Il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito**» ha lo scopo di assicurare, ai Lavoratori/trici del credito (*non coperti da ammortizzatori sociali pubblici*) una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

**Il Fondo** è attualmente regolamentato dal **Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486**.

## **I quattordici articoli del D.M. 28 luglio 2014, n.83486**

Considerando che, da pag.4 a pag.13 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze*) 28 luglio 2014, n.83486 dal titolo: "**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92**" vengono analizzati in dettaglio, ci limitiamo in questa premessa a riportare l'indice ragionato dei quattordici articoli (numero dell'articolo e titolo).

Articolo	Titolo dell'articolo del Decreto Ministeriale n.83486
Art. 1	- Costituzione del Fondo
Art. 2	- Finalità del Fondo
Art. 3	- Amministrazione del Fondo
Art. 4	- Compiti del Comitato amministratore del Fondo
Art. 5	- Prestazioni
Art. 6	- Finanziamento
Art. 7	- Accesso alle prestazioni
Art. 8	- Individuazione dei lavoratori in esubero
Art. 9	- Criteri di precedenza e turnazione
Art. 10	- Prestazioni: criteri e misure
Art. 11	- Cumulabilità della prestazione straordinaria
Art. 12	- Sezione emergenziale
Art. 13	- Contributi sindacali
Art. 14	- Norme finali

## **I contenuti dei 14 articoli del D.M. n.83486/2014:**

### **Le finalità del Fondo di Solidarietà di settore (art.2 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

**Il Fondo di Solidarietà di settore** (*N.d.R. nel prosieguo anche Fondo di Solidarietà o Fondo*), nell'ambito e in connessione con processi di:

- **ristrutturazione;**
- **situazioni di crisi;**
- **riorganizzazione aziendale;**
- **riduzione o trasformazione di attività o lavoro,**

**ha lo scopo** di attuare, nei confronti dei Lavoratori/trici dipendenti da aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione.

**Il Fondo tutela i Lavoratori/trici delle imprese del settore bancario**, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, **che applicano i contratti collettivi nazionali del credito, ed i relativi contratti complementari, anche con meno di 15 dipendenti.**

I CCNL del credito si applicano ai/lle dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e ai/lle dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria.

## La gestione del Fondo (art.3 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

**Il Fondo di Solidarietà di settore** non ha personalità giuridica ma costituisce una specifica gestione dell'INPS all'interno della quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo è gestito da un **"Comitato amministratore"** composto da:

- ▶ **5 esperti** designati da **ABI**;
- ▶ **5 esperti** designati dalle **OO.SS. nazionali di settore**, secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
- ▶ **2 dirigenti** del **Ministero del Lavoro** e del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

I/le componenti del "Comitato amministratore" del Fondo durano in carica quattro anni.

Ai/le componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Alle riunioni del "Comitato amministratore" del Fondo partecipa anche il Collegio Sindacale dell'INPS e il D.G. dell'INPS (o un suo delegato), con voto consultivo.

**Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio** e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.

**Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.**

**NOTA BENE:** Per chi intenda approfondire i compiti e le modalità di funzionamento del "Comitato amministratore" del Fondo, nonché ulteriori aspetti relativi alla sua composizione o ad altro ancora, si rinvia alla lettura degli artt.3 e 4 del decreto istitutivo.

## Le prestazioni del Fondo (art.5 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

**Il Fondo di Solidarietà di settore provvede**, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

### in via ordinaria:

➔ **a contribuire al finanziamento di programmi formativi** per la riconversione e/o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;

➔ **al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei Lavoratori/trici dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, ivi comprese le prestazioni di "solidarietà intergenerazionale";

### in via straordinaria:

➔ **all'erogazione di assegni straordinari** per il sostegno al reddito, in forma rateale (e al versamento della contribuzione correlata) riconosciuti **ai Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo**;

**NOTA BENE:** Qualora, su richiesta del Lavoratore/trice, l'erogazione avvenga in unica soluzione, **l'assegno straordinario** è pari ad un importo corrispondente al **60% del valore attuale**, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferi-

mento della B.C.E. (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.

Gli **assegni straordinari** per il sostegno del reddito **sono erogati dal Fondo** (per un massimo di 60 mesi)\* su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei **Lavoratori/trici che maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo di 60 mesi\* dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. Il Fondo versa, altresì (fino alla maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia), la relativa contribuzione previdenziale, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

( \* **N.d.R.** con il D.L. n.59/2016, convertito in L. n.119/2016 la durata massima dell'assegno straordinario è stata prolungata, in via transitoria per il 2016 e 2017, da 5 a 7 anni. Con il D.M. 23.09.2016, pubblicato in G.U. n.266 il 14.11.2016, la durata massima di 7 anni dell'assegno straordinario è stata prorogata transitoriamente fino al 2019. E' stata inoltre introdotta la previsione di un intervento pubblico triennale – 2017/2019 – nell'ambito dei processi di ristrutturazione e fusione in cui si ricorra all'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà. Tali interventi, definiti dall'art.1, commi 234/237 della Legge 232/2016, si sostanziano, per il 2017, in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro per un importo pari all'85% della Naspi e della relativa contribuzione figurativa, mentre per gli accessi all'assegno straordinario nei successivi anni 2018 e 2019 detto importo viene ridotto al 50%. La norma trova attuazione nel limite massimo di 25.000 accessi complessivi e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ciascun anno, complessivamente pari a 648 milioni di €. Vengono, inoltre, introdotte anche nuove disposizioni relative al riscatto e alla ricongiunzione dei periodi contributivi: in particolare, la norma riconosce al datore di lavoro la facoltà di versare al Fondo di Solidarietà apposita provvista finanziaria finalizzata a consentire ai lavoratori/trici di conseguire, nei successivi 7 anni e nel rispetto del limite temporale di validità della norma, i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ).

### **in via emergenziale:**

➔ **all'erogazione, nei confronti dei Lavoratori/trici in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, dei trattamenti previsti dalla Sezione Emergenziale.**

## **Il finanziamento del Fondo** (art.6 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

La contribuzione al Fondo di Solidarietà di settore avviene:

### ☛ **per le PRESTAZIONI ORDINARIE ed EMERGENZIALI:**

■ attraverso **un contributo ordinario dello 0,20%** (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori/trici), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i Lavoratori/trici dipendenti con contratto a tempo indeterminato (compresi i/le Dirigenti);

■ **un contributo addizionale** (a carico del datore di lavoro) – nel caso di fruizione delle prestazioni relative a "riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa riferita a lavoratori/trici" – nella misura non inferiore all'1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni imponibili previdenziali perse da quanti ne fruiscono. **In fase di prima applicazione, tale misura è fissata nell'1,50%.**

### ☛ **per le PRESTAZIONI STRAORDINARIE:**

■ attraverso **un contributo straordinario**, a carico del datore di lavoro esodante, tale da far fronte alla **corresponsione degli «assegni straordinari»** erogabili ai Lavoratori/trici in esodo ed al versamento della relativa **contribuzione correlata (N.d.R. fra gli oneri a carico del datore di lavoro esodante vanno aggiunti anche quelli fiscali relativi all'assegno straordinario lordo, calcolati con il regime della tassazione separata).**

## ➡ per le **PRESTAZIONI EMERGENZIALI**:

■ attraverso **un contributo**, a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è **pari alla metà delle prestazioni comprensive della contribuzione correlata**, deliberate dal "Comitato amministratore" del Fondo.

### **L'accesso alle prestazioni del Fondo** (art.7 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

L'accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato:

- ▷ per le **prestazioni riferite a "programmi formativi"**: all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- ▷ per le **prestazioni riferite a "progetti di riduzione d'orario o di sospensione dell'attività lavorativa"**: all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- ▷ per le **prestazioni straordinarie ed emergenziali**: all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

**Per accedere alle prestazioni del Fondo è, comunque, indispensabile che le previste procedure si concludano con un accordo sindacale, a livello aziendale o di gruppo**, nell'ambito del quale – nel caso di ricorso a prestazioni straordinarie o di tipo emergenziale – siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Nei casi di processi che determinino riduzioni dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui alla "sezione emergenziale", è possibile accedere anche alle prestazioni di cui alla "sezione ordinaria", in relazione sia a programmi formativi che a programmi di riduzione d'orario o di sospensione dell'attività lavorativa.

**NOTA BENE:** Ferme le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria dei Dirigenti, anche i/le Dirigenti possono accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore.

### **I criteri di precedenza per individuare i Lavoratori/trici in esubero** (art.8 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, **ai fini dell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà**, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, **i Lavoratori/trici in esubero vengono individuati prioritariamente fra coloro che**, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, **siano in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbiano diritto al mantenimento in servizio.**

Per individuare gli ulteriori Lavoratori/trici in esubero si terrà conto, in via prioritaria, del criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione, ovvero della maggiore età.

Nel caso in cui il numero dei Lavoratori/trici in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo risultasse superiore al numero degli esuberanti, si favorirà, in via preliminare, la volontarietà – da esercitarsi a cura degli interessati/e

nei termini e alle condizioni aziendali concordate – **e, in subordine, si terrà conto dei carichi di famiglia.**

## **I criteri di precedenza e di turnazione per l'utilizzo del Fondo** (art.9 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

L'accesso alle «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi** e per **programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

**Le domande di accesso** a tali prestazioni, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti, sono prese in esame dal "Comitato amministratore" del Fondo su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

Nei casi di ricorso a «**prestazioni ordinarie**» per **attività formativa**, l'intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite per una delle causali di «prestazione ordinaria».

Nei casi di ricorso a «**prestazioni ordinarie**» per **programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi e programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, si fa invece riferimento al principio solidaristico c.d. del "**doppio del versato**": cioè l'intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite a tale titolo.

Nei casi in cui la misura dell'intervento di «prestazione ordinaria», risulti superiore ai limiti così stabiliti, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro, con le modalità definite dall'INPS con propria circolare.

Nuove richieste di accesso alle «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

I datori di lavoro ammessi alle «prestazioni ordinarie» per programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo di Solidarietà, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

## **Le Prestazioni del Fondo: i criteri e le misure** (art.10 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Nei casi di «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi**, il contributo del Fondo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzio-



**ne lorda percepita dagli interessati/e**, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

Nei casi di «**prestazioni ordinarie**» per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** su base giornaliera, settimanale o mensile, **il Fondo**, ai sensi dell'art.3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92, **eroga ai Lavoratori/trici interessati un «assegno ordinario»** per il sostegno del reddito **calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile** che sarebbe spettata al Lavoratore/trice per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:

► **€ 1.167,55 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è inferiore a € 2.149,72;

► **€ 1.345,75 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è compresa tra € 2.149,72 ed € 3.398,18;

► **€ 1.700,12 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è superiore ad € 3.398,18.

**NOTA BENE:** Si tratta dei massimali mensili relativi all'anno 2018 definiti dalla Circolare INPS n.19 del 31.01.2018 (*N.d.R. tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di ciascun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell'industria*).

La retribuzione mensile dell'interessato/a presa a riferimento per la determinazione dei **trattamenti** e della **paga oraria** di cui alle «**prestazioni ordinarie**» è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato/a secondo il criterio comune: **1/360 della retribuzione annua per ogni giornata**. Qualora l'importo dell'«**assegno ordinario**» così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al Lavoratore/trice.

Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso ai trattamenti pubblici di sostegno al reddito, ai sensi dell'art.3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n.92, e subordinatamente al possesso da parte dei Lavoratori/trici sospesi dei requisiti previsti dall'art.2, comma 4, della medesima legge, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al **20%** dell'importo del trattamento pubblico di sostegno al reddito.

**L'«assegno ordinario» per riduzione oraria/sospensione dell'attività lavorativa è subordinato alla condizione che il Lavoratore/trice destinatario durante tale periodo non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.** Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

Alle durate di riduzione d'orario o sospensione dell'attività lavorativa si applicano le disposizioni di cui all'art.3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92.

Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei Lavoratori/trici interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici (*N.d.R. si tratta dei c.d. "contratti di solidarietà espansiva" – ad oggi non realizzati nel nostro settore – rispetto ai quali l'attuale CCNL ABI 31.03.15 prevede la possibilità di un intervento congiunto del F.O.C. con misure di sostegno*), si applicano le disposizioni di cui all'art.26 e seguenti del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

Nei casi di «**prestazioni straordinarie**» a favore di **Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo**, il Fondo eroga un «**assegno straordinario**» di sostegno al reddito il cui valore è pari:

① per i Lavoratori/trici che possono conseguire la **pensione anticipata** prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti due importi:

→ **l'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata.** Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, **tale importo è ridotto dell'8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia **inferiore o pari ad € 38.000**; **qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l'importo è ridotto dell'11%**. Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell'assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, senza dare corso all'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art.24, legge 22 dicembre 2011, n.214 (*si tratta delle penalizzazioni dell'1% e del 2% in caso di diritto a pensione senza aver raggiunto i 62 anni di età; N.d.R. Tali penalizzazioni, già sospese fino al 2017 dalla Legge di stabilità 2015, a seguito della Legge 232/2016 non trovano più applicazioni a valere sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018*).

→ **l'importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».**

② per i Lavoratori/trici che possono conseguire la **pensione di vecchiaia** prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti due importi:

→ **l'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.** Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, **tale importo è ridotto dell'8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia **inferiore o pari ad € 38.000**; **qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l'importo è ridotto dell'11%**. Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell'assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano limitatamente alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

→ **l'importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».**

**NOTA BENE:** L'importo netto pensionistico spettante si determina assoggettando l'importo lordo al trattamento fiscale vigente all'atto di accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l'applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni d'imposta.

Ai fini della riduzione dell'8-11% dell'«**assegno straordinario**», la retribuzione annua lorda di riferimento è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato/a secondo il criterio comune: **1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.**

Nei casi di **prestazioni straordinarie**, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'«**assegno straordinario**» è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo del trattamento di 60 assegni (*vedi N.d.R. a pag.6*).

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'«assegno ordinario» nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dello «assegno straordinario», compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, viene versata dal Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. Tale contribuzione correlata è determinata avendo riguardo a quanto previsto dall'art.40 della legge 4 novembre 2010, n.183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo: "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al Lavoratore/trice, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".

Le somme occorrenti alla copertura di tale tipo di contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del F.p.l.d. vigente e versate dal Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo (per il 2018, tale aliquota, per la gestione AGO INPS, è del **33%**, con l'aumento di un punto percentuale sulle quote di retribuzione annua eccedenti il limite di € 46.630).

Il suddetto «assegno straordinario» e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi/uffici.

Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli «assegni straordinari» spettanti, il datore di lavoro corrisponde al Lavoratore/trice (che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso), oltre agli assegni spettanti, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra tali trattamenti. In mancanza della prevista rinuncia, però, l'interessato/a decade da entrambi i benefici.

### **La cumulabilità della «prestazione straordinaria» con i redditi da lavoro (art.11 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

Gli «assegni straordinari» di sostegno al reddito **sono incompatibili con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivanti da attività in concorrenza** (ad es. quella prestata per banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e dei servizi d'investimento) **con il datore di lavoro ove si prestava servizio.**

Pertanto, **in presenza di "redditi da lavoro" derivanti da attività di tale tipo, cessa sia l'erogazione degli assegni straordinari che il versamento dei contributi ad essi correlati.**

Gli «assegni straordinari» sono, invece, **cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile**, ragguagliata ad anno, **percepita dall'interessato/a, con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza** con il datore di lavoro ove si prestava servizio.

Qualora il cumulo tra tali redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il suddetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno stesso.

Gli **assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi da lavoro autonomo non in concorrenza** con il datore di lavoro ove si prestava servizio, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavo-

ro, **nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del F.p.I.d. e per il 50% dell'importo eccedente tale trattamento minimo.**

In tali casi, verrà ridotta anche la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata, con corrispondente **riduzione dei versamenti figurativi.**

Il Lavoratore/trice beneficiario dell'assegno straordinario **è obbligato** a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, di collaborazione, ecc.):

- **all'azienda esodante**, per il rilascio del nulla osta;
- **al Fondo di Solidarietà, tramite la Sede INPS che gestisce l'assegno.**

In tale comunicazione vanno indicati i dati del nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento di tale obbligo, il Lavoratore/trice **decade dal diritto alla prestazione del Fondo, con restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e la contribuzione correlata viene cancellata.**

**NOTA BENE:** la fattispecie di cumulabilità fra «**assegno ordinario**» ed altri redditi da lavoro non è esplicitata in quanto il beneficiario di «prestazione ordinaria» da parte del Fondo resta, a tutti gli effetti, dipendente dell'azienda di credito – seppure in una fase di riduzione/sospensione temporanea della sua attività lavorativa – e, pertanto, **non può assolutamente svolgere attività in favore di terzi.** Parimenti, il percettore di «**assegno emergenziale**», beneficiando di una prestazione integrativa del trattamento di disoccupazione INPS correlata alla condizione di disoccupazione involontaria, non può – in linea generale – svolgere contemporaneamente un'attività lavorativa.

### **La «Sezione Emergenziale» del Fondo** (art.12 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Il Fondo di Solidarietà di settore, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, interviene a supporto dei Lavoratori/trici in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle «prestazioni straordinarie», tramite:

➤ **l'erogazione**, per un massimo di **24 mesi**, di una prestazione per il sostegno del reddito, denominata «**assegno emergenziale**», a favore dei Lavoratori/trici in condizione di disoccupazione involontaria;

➤ **il finanziamento**, per un massimo di **12 mesi**, a favore degli stessi Lavoratori/trici e su loro specifica richiesta, **di programmi di supporto alla ricollocazione professionale**, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

L'accesso a tali prestazioni è condizionato **all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste** per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché al fatto **che le stesse si concludano con accordo sindacale aziendale o di gruppo.**

Nel caso di erogazione dell'«**assegno emergenziale**», il Fondo provvede, ad integrazione del trattamento di disoccupazione INPS e finché permanga tale condizione, **al riconoscimento fino ad una somma pari:**

⇒ **all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall'art.26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, con un massimale pari ad un importo di **€ 2.404,74 lordi mensili**, per retribuzioni tabellari annue inferiori ad **€ 41.168,37.** Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo.

⇒ **al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice, con **un massimale** pari ad un importo di **€ 2.708,92 lordi mensili** per retribuzioni tabellari annue da **€ 41.168,37 a € 54.168,10**;

⇒ **al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice pari ad un importo di **€ 3.791,46 lordi mensili** per retribuzioni tabellari annue **oltre € 54.168,10**.

**NOTA BENE:** Si tratta dei massimali mensili ed annui relativi all'anno **2018** definiti dalla Circolare INPS n.19 del 31.01.2018 (*N.d.R. tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di ciascun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell'industria*).

L'«**assegno emergenziale**» è soggetto alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per l'indennità Nасpi.

**Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del Lavoratore/trice dell'indennità Nасpi.**

Per le «prestazioni emergenziali» è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo di ammontare pari alla metà delle prestazioni stesse deliberate dal Fondo, comprensive della contribuzione correlata.

Le domande di accesso alle «**prestazioni emergenziali**» sono prese in esame dal "Comitato amministratore" del Fondo, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Hanno comunque diritto di precedenza: le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata.

Nei casi in cui gli interventi di «prestazioni emergenziali» risultassero superiori ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal "Comitato amministratore" del Fondo, la differenza resterà a carico del datore di lavoro.

## **Il mantenimento dell'iscrizione al sindacato da parte degli esodati/e e i relativi contributi sindacali (art.13 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

I Lavoratori/trici esodati che fruiscono dell'«**assegno straordinario**» hanno la facoltà di rimanere iscritti/e all'organizzazione sindacale di appartenenza e di proseguire il versamento dei relativi contributi sindacali, sottoscrivendo l'apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.

## **Le norme finali (art.14 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo di Solidarietà di settore continuerà ad erogare, secondo le regole pregresse, le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486 (*pubblicato sulla G.U. n.247 del 23.10.2014*) o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.

## Schede di approfondimento

### sull' «ASSEGNO STRAORDINARIO»

con riferimento all'Accordo 1.02.2018 in UniCredit

#### Scheda n.1:

Cos'è l'«Assegno Straordinario» e quali sono le sue principali caratteristiche

L'«Assegno Straordinario» è una prestazione di "accompagnamento alla pensione" che il Fondo di Solidarietà di settore erogherà ai circa **550** Colleghi/ghe che, fra i **915** interessati/e provvisti dei requisiti di maturazione della pensione AGO Inps (e relativa finestra) entro il **1.12.2023\***, aderiscano entro il **30 marzo 2018** al Piano di esodo incentivato, accedendo alla Sezione Straordinaria del Fondo, in base a quanto previsto dagli artt.3 e 4 dell'Accordo 1.02.2018 (vale a dire: - per un periodo massimo di **54 mesi**, ai sensi dell'art.3; - per un periodo massimo di **18 mesi**, ai sensi dell'art.4).

L'«Assegno straordinario» è certificato da apposito cedolino INPS contraddistinto dalla categoria numerica "027" alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED" (assegno liquidato dall'INPS a dipendenti di aziende di credito ordinario).

\* Al fine di raggiungere le circa **550** uscite volontarie previste, è stato concordato l'eventuale accesso al Fondo di Solidarietà anche a coloro (N.d.R. ulteriori circa 800 Colleghi/e) che maturano la finestra pensionistica entro il **1° semestre 2024**.

#### L'«Assegno Straordinario»:

- ▶ è a carico dell'Azienda esodante del Gruppo;
- ▶ viene pagato dall'INPS per un massimo di 60 rate mensili anticipate da accreditarsi presso l'agenzia in cui l'esodato/a ha il C/C di servizio o presso altra agenzia prescelta, sempre di UniCredit;
- ▶ spetta dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio, anche se l'avvio effettivo della sua erogazione (comprensiva degli arretrati), sconta un ritardo medio di 4/5 mesi dalla richiesta di riconoscimento;
- ▶ la sua erogazione avviene fino al mese precedente a quello previsto per il pagamento della pensione;
- ▶ è erogato per 13 mensilità (in rate mensili anticipate al **1° giorno lavorativo di ogni mese**);
- ▶ essendo una "prestazione diretta", non è reversibile: pertanto, in caso di decesso del beneficiario/a, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore dell'esodato/a durante il periodo di erogazione dell'assegno;
- ▶ non ha rivalutazioni annuali (perequazione) e non dà diritto ad interessi legali o rivalutazione monetaria;
- ▶ non dà diritto agli assegni per il nucleo familiare né al cosiddetto "Bonus Fiscale";
- ▶ è una prestazione di accompagnamento alla pensione che non costituisce reddito ordinario ai fini IRPEF e delle addizionali (ma reddito "a tassazione separata", analogamente al T.F.R.): quindi non va dichiarato, non dà diritto a detrazioni fiscali di alcun tipo (per lavoro dipendente, per coniuge/figli/altri familiari a carico), né a detrazioni/deduzioni per oneri e spese; il beneficiario/ia che non possieda altri redditi ordinari annui uguali/superiori a **€ 2.840,51**, può essere messo a carico di altro familiare titolare di redditi per i quali è prevista la dichiarazione fiscale.
- ▶ a richiesta dell'interessato/a, potrebbe essere pagato in un'unica soluzione: in tal caso la sua misura è pari al **60%** del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR, con deduzione della contribuzione correlata, che non andrebbe più versata all'INPS. **Però l'Accordo 1.02.2018 in UniCredit prevede unicamente la possibilità di erogazione dell'«assegno straordinario» in forma rateale.**

## Scheda n.2:

## La misura e le modalità di calcolo dell'«Assegno Straordinario»

Per **gli/le aderenti al piano d'esodo incentivato** che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia, la misura dell'«**assegno straordinario**» lordo è pari alla somma dei seguenti importi:

- **importo**, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, **del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati/e con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata;**
- **importo delle ritenute fiscali** sull'«assegno straordinario».

Per **gli/le aderenti al piano d'esodo incentivato** che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, la misura dell'«**assegno straordinario**» lordo è pari alla somma dei seguenti importi:

- **importo**, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, **del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati/e con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;**
- **importo delle ritenute fiscali** sull'«assegno straordinario».

In entrambi i casi, **nei confronti dei Colleghi/ghes** la cui pensione, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolata con il sistema retributivo, **tale misura viene ridotta dell'8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia, invece, superiore a € 38.000, **tale misura viene ridotta dell'11%**. Le riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Le suddette riduzioni non si applicano nei casi di calcolo della pensione sino al 31 dicembre 2011 con il sistema "pro-quota" (*Lavoratore/trice con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995*) o con il sistema interamente contributivo (*anche nell'ipotesi della cosiddetta "opzione donna"*).

**NOTA BENE:** Come noto, la legge 22 dicembre 2011, n.214 (*c.d. Riforma Fornero*) ha disposto, ai fini pensionistici, che la valorizzazione delle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 venga calcolata, per tutti i Lavoratori/trici, con il **“sistema contributivo”**.

Pertanto, **ai fini del calcolo della pensione degli/le aderenti al piano d'esodo incentivato di cui all'Accordo 1.02.2018**, bisognerà considerare quanto segue:

- ⇒ per chi aveva **almeno 18 anni** di contribuzione **al 31.12.1995**, si applicherà **fino al 31.12.2011** il sistema di calcolo **“retributivo”** (con **Quota A e B**), dopo di che sarà applicato il sistema **“contributivo”** (la **Quota D**) [*Nota Bene: rispetto a ciò, va comunque considerato quanto previsto, in termini di “doppio calcolo”, dalla legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190): cfr., al riguardo, la Circolare INPS n.74 del 10.04.2015*];
- ⇒ per chi aveva **meno di 18 anni** di contribuzione **al 31.12.1995**, si applicherà il sistema di calcolo **“misto”** (detto anche **“pro-quota”**): **“retributivo”** per le anzianità maturate fino **al 31.12.1995** (con **Quota A e B**), e **“contributivo”** (la **Quota C**) per tutte le anzianità maturate successivamente, anche quelle dopo il 31.12.2011;
- ⇒ per coloro che **hanno cominciato a lavorare dopo il 31.12.1995**, si applicherà, sin dall'inizio, il sistema di calcolo **“contributivo”**, con riferimento a tutti gli anni di versamenti contributivi.

## IL SISTEMA "CONTRIBUTIVO" PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Con il sistema di calcolo contributivo, l'ammontare della pensione è commisurato a tutti i contributi accreditati nel corso dell'intera vita lavorativa, secondo il principio: "più contributi vengono versati e accreditati, più consistente sarà la pensione".

I contributi accreditati (con riferimento al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che per il **2018** è di **101.427 €**) si accumulano su un virtuale "conto corrente" previdenziale e sono rivalutati di anno in anno in base al tasso medio quinquennale di crescita del prodotto interno lordo (PIL), determinato dall'ISTAT (in caso di variazione media quinquennale del PIL negativa, poiché il coefficiente di rivalutazione non può essere inferiore a 1, si rinvia il "recupero" alle rivalutazioni successive).

Al momento del pensionamento, la somma dei contributi rivalutati sulla base dell'andamento del PIL, che viene denominata: "**montante contributivo**", è convertita in pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione del montante in rendita.

I coefficienti di trasformazione sono calcolati in relazione all'età del Lavoratore/trice al momento del pensionamento e, quindi, avendo presente il periodo in cui la pensione sarà da erogare in considerazione della durata media della vita. In questo modo, quanto più elevata è l'età al momento del pensionamento, più alta sarà la rata mensile di pensione, sulla base del presupposto che, nella media, il numero delle rate mensili diminuisce al crescere dell'età.

Più in particolare:

- ▶ il montante contributivo individuale si determina:
  - applicando l'«**aliquota di computo**» (per i Lavoratori/trici dipendenti AGO INPS, 33%) all'imponibile previdenziale, cioè alla retribuzione annua lorda presa a base per il computo dei contributi previdenziali;
  - la somma così ottenuta, con esclusione della contribuzione dell'ultimo anno, viene rivalutata su base composta al 31 dicembre di ogni anno al "**tasso di capitalizzazione**".
- ▶ il tasso annuo di capitalizzazione corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno in cui si procede alla rivalutazione.

L'importo della **pensione annua (P)**, da cui si ricavano le rate mensili, è ottenuto moltiplicando il «**montante contributivo individuale**» (**M**) per il «**coefficiente di trasformazione**» (**C**) proprio del Lavoratore/trice al momento del pensionamento.

Cioè:  **$P = M \times C$** .

I coefficienti di trasformazione attualmente vigenti valgono esclusivamente nei confronti dei Lavoratori/trici che accederanno alla pensione nel triennio 2016/2108.

### I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (validi dall'1.01.2016 al 31.12.2018)

ETA'	DIVISORI	VALORI %
57	23,550	4,246
58	22,969	4,354
59	22,382	4,447
60	21,789	4,589
61	21,192	4,719
62	20,593	4,856
63	19,991	5,002
64	19,385	5,159
65	18,777	5,326
66	18,163	5,506
67	17,544	5,700
68	16,922	5,910
69	16,301	6,135
70	15,678	6,378

In base al D.Lgs. n.201/2011, periodicamente, saranno definiti nuovi coefficienti di trasformazione che terranno conto dell'incremento della speranza di vita e saranno calcolati fino all'età di 70 anni.



## Scheda n.2 tris:

**IL SISTEMA "RETRIBUTIVO" PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE**

Con il sistema di calcolo retributivo, **la pensione (P)** si calcola in relazione alla retribuzione pensionabile (*individuata, in genere, sulla base degli ultimi anni di lavoro*) e non della contribuzione versata nel corso dell'intera vita lavorativa.

Il sistema di calcolo retributivo, inoltre, prescinde dall'età al momento del pensionamento.

Più in particolare, sono tre gli elementi da considerare nel "**sistema retributivo**":

① **La retribuzione pensionabile (RP)**, ossia la retribuzione da considerare ai fini del calcolo della pensione. Tale retribuzione, da individuare con riferimento alle voci utili alla base di computo della contribuzione previdenziale, è data dalla media delle retribuzioni spettanti al Lavoratore/trice in periodi precedenti la data di decorrenza della pensione.

L'estensione di questi periodi è stata variamente regolamentata. Nell'AGO ed in altri regimi pensionistici, il periodo di riferimento era fissato in 260 settimane, pari a 5 anni.

Per i Lavoratori/trici che hanno iniziato l'attività lavorativa dal **1° gennaio 1993**, è stata prevista l'estensione all'intera vita lavorativa.

Per i soggetti che, alla medesima data, vantavano già un'anzianità contributiva, si è stabilito che la pensione sia determinata sommando due quote: – **la Quota A**, relativa all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e calcolata sulla base dei periodi di riferimento previsti dalla normativa vigente a tale data (*in genere, 260 settimane, pari a 5 anni*); – **la Quota B**, relativa all'anzianità maturata dopo il 31.12.1992 e calcolata sulla base di periodi di riferimento più ampi (*nell'AGO, 10 anni*).

Sia per il conteggio della **Quota A** che della **Quota B**, la retribuzione pensionabile si calcola comunque con riferimento alle retribuzioni individuabili andando a ritroso rispetto al momento del pensionamento (*abbracciando periodi diversi, in attuazione dei criteri sopra indicati*).

La **retribuzione media pensionabile** determinata per ciascun anno solare è **rivalutata**, in misura corrispondente alle **variazioni di specifici indici ISTAT** intervenute fra l'anno solare di riferimento e quello precedente l'anno di decorrenza della pensione (*non sono soggette a rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione*).

② **L'aliquota di rendimento (o di trasformazione) (A)**, ossia la percentuale di retribuzione pensionabile da considerare per ciascun anno di anzianità contributiva del Lavoratore/trice.

L'**aliquota di rendimento** è fissata in misura diversa in relazione a fasce di retribuzione pensionabile. Per **la prima fascia** (*nel 2018, fino ad € 46.630 di retribuzione annua lorda*) l'**aliquota** è del **2%**. Per le fasce retributive successive (*di importo superiore*), l'**aliquota** decresce mano a mano, fino a giungere il minimo dello **0,90%**. **Le fasce relative al 2018 sono le seguenti:**

Fascia retributiva annua	Rendimento		Fascia retributiva annua	Rendimento	
<b>Quota A:</b> <i>periodi fino al 31.12.1992</i>	<b>1 anno</b>	<b>40 anni</b>	<b>Quota B:</b> <i>dall'1.01.1993 fino al 31.12.2011</i>	<b>1 anno</b>	<b>40 anni</b>
<i>fino a 46.630,00 €</i>	2,00 %	80%	<i>fino a 46.630,00 €</i>	2,00 %	80 %
<i>fino a 62.017,90 €</i>	1,50 %	60%	<i>fino a 62.017,90 €</i>	1,60 %	64 %
<i>fino a 77.405,80 €</i>	1,25 %	50 %	<i>fino a 77.405,80 €</i>	1,35 %	54 %
<i>oltre 77.405,80 €</i>	1,00 %	40 %	<i>fino a 88.597,00 €</i>	1,10 %	44 %
			<i>oltre 88.597,00 €</i>	0,90 %	36 %

③ **L'anzianità contributiva (AC)**, cioè il totale delle settimane coperte da contribuzione (*obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o ricongiunzione*) accreditate nella posizione previdenziale di ogni singolo Lavoratore/trice. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema retributivo, l'**anzianità** massima calcolabile, è fissata in **40 anni** di contribuzione, pari a 2.080 settimane.

A questo punto, la formula per il calcolo della pensione con il "**sistema retributivo**" può essere così sintetizzata:  **$P = RP \times (A \times AC)$** .

## Scheda n.3:

### Il cumulo dell'«Assegno Straordinario» con i redditi da lavoro

Le condizioni di possibile cumulabilità dell'«**assegno straordinario**» con i redditi da lavoro, si distinguono secondo il tipo di attività svolta ed il soggetto a favore del quale viene prestata:

#### “ATTIVITA’ IN CONCORRENZA”

**Redditi da lavoro, dipendente o autonomo, percepiti da soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro (dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).**

L'«**assegno straordinario**» è **incompatibile** e, pertanto, non cumulabile in alcun modo: di conseguenza, contestualmente all'acquisizione di tali nuovi redditi, viene sospesa l'erogazione dell'assegno straordinario e il versamento dei contributi correlati.

#### “ATTIVITA’ DIPENDENTE NON IN CONCORRENZA”

**Redditi da lavoro dipendente percepiti da soggetti che svolgono attività non in concorrenza con il datore di lavoro (dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).**

L'«**assegno straordinario**» è cumulabile nel limite massimo dell'ultima retribuzione (*mensile ragguagliata ad anno*) percepita in servizio dall'interessato/a; se il reddito della nuova attività da lavoro dipendente è superiore a tale limite, l'assegno straordinario e la contribuzione correlata vengono ridotti in maniera corrispondente.

##### **Esempio:**

- ▶ ultima retribuzione mensile lorda (*ragg. ad anno*) = € 2.200;
- ▶ «assegno straordinario» mensile lordo = € 1.970;
- ▶ reddito lordo mensile del nuovo lavoro dipendente, svolto nel periodo di permanenza nel Fondo = € 1.900;
- ▷ decurtazione della misura dell'«assegno straordinario» mensile lordo, pari ad € 1.670.

[*nuova misura dell'assegno* (1.970 – 1.670) = € 300].

#### “ATTIVITA’ AUTONOMA NON IN CONCORRENZA”

**Redditi da lavoro autonomo percepiti da soggetti che svolgono attività non in concorrenza con il datore di lavoro (dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).**

L'«**assegno straordinario**» è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione a carico del F.p.l.d. (*per il 2018, € 507,42*), più il 50% dell'importo eccedente il minimo. La contribuzione correlata è ridotta in misura corrispondente.

In ogni caso, l'ammontare dell'«**assegno straordinario**» ridotto sommato al reddito della nuova attività autonoma dovrà essere almeno pari all'importo intero del solo assegno.

##### **Esempio:**

- ▶ «assegno straordinario» mensile lordo = € 1.970;
- ▶ reddito lordo mensile del nuovo lavoro autonomo, svolto nel periodo di permanenza nel Fondo = € 2.000;
- ▶ trattam. minimo mensile lordo di pensione INPS = € 507,42;
- calcolo:  $(1.970 - 507,42) : 2 = € 731,29$ ;

▷ quindi la nuova misura dell'assegno diventa:

[ $(731,29 + 507,42) = € 1.238,71$ ].

**NOTA BENE:** In base all'Accordo 1.02.2018, chi, fruendo degli «**assegni straordinari**» del Fondo, percepisce redditi da lavoro, autonomo o dipendente, per attività in concorrenza con UniCredit, perderà ogni agevolazione prevista dal Verbale d'incontro 4.02.2017 (*cf. l'APPENDICE a pag.22*).

# Allegato n.1

## I trattamenti previsti per gli/le aderenti al piano d'esodo 1.02.2018 che accedono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore

Ai Lavoratori/trici che aderiranno al Piano d'esodo incentivato 1.02.2018, per accedere alle "prestazioni straordinarie" del Fondo di Solidarietà di settore (ai sensi degli artt.3, 4 e 5 dell'Accordo 1.02.2018), verranno mantenute – finché saranno in servizio – tutte le normative di secondo livello.

**Dopo di che, oltre alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà di settore, gli stessi/e godranno dei seguenti trattamenti, garantiti da UniCredit:**

Tipologia di Lavoratori/trici (riferimento all'articolo dell'Accordo 1.02.2018)	Nel periodo di permanenza nella Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà	Nel periodo di pensionamento
<p>Personale che, maturando i requisiti pensionistici entro l'1.12.2023 (o, in subordine, entro l'1.06.2024), aderisce al piano d'esodo con accesso alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore a partire da 1.07.2018 e per una durata massima di 54 mesi (art.3, 2° comma).</p>	<p>Per tali aderenti al piano d'esodo, oltre al riconoscimento dell' incentivo stabilito dall'art.3, 7° comma dell'Accordo 1.02.2018 (erogato con le spettanze finali #), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di solidarietà di settore (fino ad un massimo di 54 mesi) si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 4.02.2017.</p>	<p>Per i pensionati/te si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza.</p>
<p>Personale che, maturando il requisito pensionistico nel corso dell'anno 2019 (con finestra dal 1° febbraio 2019 al 1° gennaio 2020), in alternativa all'esodo incentivato al pensionamento di cui all'art.4, comma 1, opta per la fruizione della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore a partire da 1.07.2018 e – quindi – con una permanenza variabile fra i 7 ed i 18 mesi (art.4, 3° comma).</p>	<p>Per tali aderenti al piano d'esodo, oltre al riconoscimento dell' incentivo stabilito dall'art. 3, 7° comma dell'Accordo 1.02.2018 (erogato con le spettanze finali #), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore (da 7 fino a 18 mesi) si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 4.02.2017.</p>	<p>Per i pensionati/te si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza.</p>

# Le "spettanze finali" sono le somme riguardanti la fine del rapporto di lavoro che, di norma, vengono regolate da un apposito bollettino di stipendio inviato il mese successivo a quello di cessazione dal servizio (ma il cui saldo viene accreditato sul conto corrente con valuta pari a quella della cessazione del rapporto di lavoro). Tali spettanze riguardano il T.F.R. non destinato a previdenza complementare, eventuali incentivi all'esodo, il recupero del controvalore dei 41 buoni pasto riconosciuti anticipatamente a gennaio 2006 o (se successivo), all'atto dell'ingresso in una delle aziende del Gruppo, le trattenute per Addizionale Regionale e Comunale, ulteriori eventuali altre voci connesse alla cessazione.

Pertanto, a norma del Verbale d'incontro 4.02.2017 (vedi **APPENDICE** a pag.22) chi accederà al Fondo di Solidarietà, fruendo degli «**assegni straordinari**» in forma rateale, pur non essendo più dipendente, continuerà a beneficiare di quanto previsto, tempo per tempo, per chi è in servizio, con riferimento a:

⇒ **condizioni finanziarie e bancarie** (vale a dire tutte le fattispecie previste per il Personale in servizio, escluse le sovvenzioni che – essendo garantite dal T.F.R. – non possono più essere riconosciute in quanto, all'atto della cessazione, avviene la liquidazione del T.F.R. (**N.d.R.** per tale motivo, chi avesse in essere un finanziamento al tasso dell'1,25%, al momento della cessazione dovrà estinguerlo);

⇒ **assistenza sanitaria integrativa (Uni.C.A.), con onere a carico dell'azienda** fino al **31.12** dell'anno di decorrenza della pensione (nei fatti, l'iscrizione effettuata ovvero vigente come dipendente nell'anno di cessazione dal servizio ed ingresso nel Fondo di Solidarietà resta operativa – con necessità di rinnovo in caso di scadenza del piano sanitario biennale – fino al 31 dicembre del periodo di vigenza della polizza, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro si verifica prima di tale data; in presenza di rinnovo del piano, l'interessato/a dovrà richiedere l'iscrizione ad Uni.CA., optando fra le varie formule di copertura sanitaria tempo per tempo previste a favore del Personale in servizio di pari inquadramento, fermo restando che UniCredit s'impegna a tenere a proprio carico – fino al pensionamento – il relativo contributo garantito ai dipendenti; in ogni caso, l'interessato/a può sempre decidere di aderire – con onere a proprio carico – ad eventuali formule di copertura "upgrade" nonché iscrivere propri "familiari non a carico", alle stesse condizioni previste per i dipendenti; **N.d.R.** in occasione della cessazione, Uni.C.A. provvede ad inviare a ciascun esodato/a una busta contenente un codice utile ad interloquire con la Cassa Mutua ed i provider tramite sito internet, onde espletare tutte le incombenze del caso);

⇒ **previdenza complementare**, con relativo contributo del datore di lavoro, in presenza di versamento del contributo come lavoratore/trice (previsione valida solo per le forme pensionistiche complementari a contribuzione definita operanti nel Gruppo e alimentate da contribuzione a carico sia dell'Azienda che del Lavoratore/trice. Presupposto per beneficiare di tale contributo previdenziale da parte del datore di lavoro è che anche l'esodato/a continui a versare, nel periodo di permanenza nel Fondo, il "contributo previdenziale di base" statutariamente previsto a suo carico: proprio per questo, considerando che – nello stesso periodo – non sarà possibile variare la misura dell'aliquota contributiva previdenziale, è stato stabilito che, entro il 10 del mese precedente alla cessazione dal servizio con accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, ciascun interessato/a possa modificare la sua aliquota contributiva, stante il rispetto del limite minimo di contribuzione);

⇒ **copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti** (che, per gli esodati/e, copre le fattispecie di intervento economico in tutti i casi di morte ed in quelli di invalidità permanente a seguito di infortuni extraprofessionali).

**NOTA BENE:** Ricordiamo che durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà – **per un periodo di almeno 12 mesi** – si ha la possibilità di **richiedere** al proprio Fondo Pensione complementare **il riscatto/la liquidazione delle prestazioni in via anticipata rispetto all'acquisizione dei requisiti INPS, secondo le previsioni di legge e/o statutarie.**

A tale proposito, gli **Iscritti/e alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo** che accedano alle prestazioni straordinarie **del Fondo di Solidarietà** per un periodo di tempo **non inferiore a 12 mesi** (restando, nel contempo, inoccupati/e), possono richiedere – in via opzionale, non più di una volta nel corso della permanenza nel Fondo stesso – **il riscatto parziale di cui al secondo comma, lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n.252/2005** (cioè il cosiddetto "**riscatto involontario**" **del 50 per cento della propria posizione individuale maturata**, fermo quanto già stabilito circa il mantenimento dell'iscrizione al Fondo ed i relativi obblighi di contribuzione). Tale riscatto verrà tassato in maniera agevolata, alle stesse condizioni previste per la prestazione finale.

Riscontrandone la necessità, **gli stessi Iscritti/e potranno anche richiedere il riscatto della restante quota maturata** (perdendo, in tal caso, il diritto alla contribuzione aziendale; inoltre, trattandosi di riscatto per "causali diverse", la relativa tassazione sarà meno favorevole rispetto a quella del "riscatto involontario" sopra citato, essendo riferita alla fattispecie dei "riscatti volontari").

Peraltro, poiché la recente Legge 27.12.2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto alcune innovazioni in tema di previdenza complementare, con conseguenti disposizioni COVIP cui tutti i Fondi complementari dovranno adeguarsi, non è escluso che su tali aspetti possano emergere delle novità.

## Allegato n.2

### L'“incentivo economico” previsto per chi accede alle «prestazioni straordinarie» del Fondo di Solidarietà di settore (art.3, 7° comma ed art.4, 3° comma dell'Accordo 1.02.2018)

A ciascun/a aderente al piano d'esodo, con accesso alle “prestazioni straordinarie” del Fondo di Solidarietà sarà erogato un incentivo all'esodo in un'unica soluzione e ad integrazione del T.F.R. pari – nella sua misura lorda – a 2 mensilità, ferma la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale, così come all'assolvimento di tutti gli adempimenti a carico del Lavoratore/trice connessi alla presentazione delle “dimissioni telematiche”, secondo le normative tempo per tempo vigenti.

**Tale incentivo, verrà incrementato di 1 mensilità ove il Lavoratore/trice aderente al piano d'esodo s'impegni a far pervenire le proprie dimissioni telematiche entro un mese dalla richiesta dell'Azienda.**

L'incentivo in parola fa riferimento alla R.A.L. (Retribuzione Annuale Lorda, con l'esclusione del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ed es., straordinari e diarie, ed eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti).

La mensilità di riferimento da utilizzare per calcolare l'ammontare dell'incentivo delle **2 (o 3) mensilità** è data da 1/13° della R.A.L. del/la Collega aderente al piano (il conteggio puntuale e definitivo dell'incentivo all'esodo sarà effettuato solo all'epoca dell'effettiva cessazione dal servizio in quanto basato sulla retribuzione annua lorda percepita a quel momento).

Il suddetto incentivo sarà erogato in un'unica soluzione, sotto forma di una tantum aggiuntiva del T.F.R. (e, quindi, soggetto a tassazione separata), insieme alle altre spettanze finali.

In proposito, ricordiamo che, sulla base della Dichiarazione aziendale a margine dell'art.3 dell'Accordo 1.02.2018, **ogni Collega a tempo parziale interessato/a ad aderire alla “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà – richiedendolo – può rientrare a tempo pieno il mese precedente a quello di accesso al Fondo.** Così facendo, l'interessato/a si vedrà riconosciuto un incentivo all'esodo nella misura prevista per la Lavoratrice/ore a tempo pieno, oltre a beneficiare di un maggior assegno straordinario nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, nonché dei maggiori versamenti contributivi correlati all'AGO INPS.

### **ATTENZIONE:**

Invitiamo ciascun/a iscritto/a direttamente interessato al piano d'esodo a leggere con estrema attenzione la documentazione che UniCredit ha inviato, con apposita e-mail, a tutti i/le potenziali aderenti, in particolare le F.A.Q. – domande/risposte più frequenti – utili ad approfondire i diversi aspetti relativi all'offerta d'esodo incentivato volontario.

Per necessita particolari è inoltre possibile contattare, direttamente per e-mail, l'apposita casella predisposta da Capogruppo: [UCIPENSINC@unicredit.eu](mailto:UCIPENSINC@unicredit.eu)

In ogni caso, facciamo presente che, per qualsiasi necessità di chiarimento e/o di supporto sulla materia, ogni nostro Segretario/ria R.S.A. locale è a disposizione degli iscritti/e e dei Lavoratori/trici interessati/e.

**APPENDICE:****Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del Personale che fruisce degli «assegni straordinari» in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore**

Il giorno 4 febbraio 2017 in Milano,

premessi che

con il presente Verbale, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" (*di seguito "personale interessato"*),

si conviene quanto segue:

**\* Condizioni finanziarie/bancarie**

Il Personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio (*escluse le sovvenzioni*). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i Lavoratori/trici in quiescenza.

**\* Assistenza sanitaria**

Al Personale oggetto del presente Verbale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del Personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermi restando gli eventuali contributi a carico dell'interessato/a – il relativo contributo da essa sostenuto per il Personale in servizio.

**\* Previdenza complementare**

In correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di settore, i Lavoratori/trici interessati manterranno l'iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.

In relazione a quanto precede, per le sole forme pensionistiche (fondi o sezioni di fondi) complementari a contribuzione definita presenti nel Gruppo alimentate con contribuzione sia a carico dell'Azienda sia a carico del Lavoratore interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l'accesso di cui al comma precedente e la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (*base imponibile ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro*) con le stesse misure in atto al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

**\* Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti**

In correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di settore, i Lavoratori/trici interessati manterranno le coperture in parola tempo per tempo applicate al Personale in servizio.

\*\*\*\*\*

Le previsioni del presente Verbale si intendono valide a condizione che il Personale interessato:

- ➔ fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore;
- ➔ mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- ➔ non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l'Azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art.11 del D.M. del 28 luglio 2014, n.83486 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi correlati figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente Verbale troveranno applicazione per ciascun interessato/a confluito nel Fondo di Solidarietà fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i Lavoratori/trici in quiescenza.